

LEGISLAZIONE NEWS

A cura del Servizio Affari istituzionali e avvocatura • Arpa Emilia-Romagna

DALLA RIFORMA CARTABIA, NOVITÀ ANCHE PER L'ATTIVITÀ DI POLIZIA GIUDIZIARIA

Dlgs 10 ottobre 2022, n. 150
Gu n. 243 del 17/10/2023

Il Dlgs 10 ottobre 2022 n. 150 (cd. riforma Cartabia) – di attuazione della legge 27 settembre 2021 n. 134, recante “*delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari*” – ha introdotto significative novità che incidono anche sulle indagini preliminari e sull'attività di polizia giudiziaria.

Per inciso il tema della polizia giudiziaria ambientale è particolarmente sentito all'interno del Snpa, ove tuttora si registra una situazione a “macchia di leopardo” nella quale non tutte le Agenzie dispongono di personale con tale qualifica. A questo riguardo, la mancata adozione di uno dei più importanti decreti attuativi della legge 132 del 2016, ossia il Dpr previsto dall'art. 14 comma 1, cd. Regolamento ispettori, non aiuta a creare una situazione di omogeneità a livello nazionale.

In Emilia-Romagna gli operatori di Arpae Upg sono attualmente 257 (prima regione in Italia).

Tornando alla riforma Cartabia si deve evidenziare che tra gli articoli del codice di procedura penale dalla stessa riformati meritano di essere segnalati l'art. 408 (Richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato), l'art. 335 (Registro delle notizie di reato), l'art. 349 (Identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e di altre persone), l'art. 161 (Domicilio dichiarato, eletto o determinato per le notificazioni), l'art. 148 (Organi e forme delle notificazioni), l'art. 134 (Modalità di documentazione).

L'art. 408 prevede che quando gli elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari non consentono di formulare “una ragionevole previsione di condanna” il pubblico ministero deve chiedere al giudice l'archiviazione del procedimento. Prima, l'archiviazione doveva essere disposta quando gli elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari non erano “idonei a sostenere l'accusa in giudizio” (cfr. art. 125 disp. att. c.p.p., abrogato).

L'art. 335 prevede che per essere iscritta nel registro delle notizie di reato, la comunicazione della polizia giudiziaria debba contenere “la rappresentazione di un fatto, determinato e non inverosimile, riconducibile in ipotesi a una fattispecie incriminatrice”.

Il legislatore della riforma pretende quindi che il corredo indiziario raccolto dalla polizia

giudiziaria durante le indagini sia più robusto, più incisivo, nonché più completo ed esaustivo rispetto a prima.

L'attività di identificazione dell'indagato (articoli 349 e 161) diventa un momento importante delle indagini preliminari perché consente, da un lato, di acquisire tutti i recapiti dell'indagato, anche quelli telefonici e telematici nella sua disponibilità, dall'altro, di semplificare le successive modalità di notifica degli atti del procedimento, che potranno essere consegnati al difensore nominato, di fiducia o d'ufficio (a eccezione dei soli atti cd. di *vocatio in iudicium* che dovranno continuare a essere notificati personalmente all'indagato). Si prevede inoltre come regola generale (art. 148, c. 1) che la notificazione degli atti dovrà essere effettuata con “modalità telematiche” (non appena verranno emanati, con decreto del Ministro della Giustizia, i regolamenti tecnici “riguardanti il deposito, la comunicazione e la notificazione con modalità telematica degli atti del procedimento penale”, ai sensi dell'art. 87 del Dlgs n. 150/2022).

L'art. 134 prevede infine che alla documentazione degli atti, ivi compresi quelli della polizia giudiziaria, debba continuarsi a procedere mediante verbale, ma “nei casi previsti dalla legge, anche mediante riproduzione audiovisiva o fonografica”.

Ciò al fine di garantire il passaggio da un modello di “lettura mediata dell'atto” – il verbale cartaceo – a uno “più aperto, penetrante ed intellegibile”: la sua registrazione (vedasi relazione n. 2/2023 della Corte di Cassazione, Ufficio del Massimario, Servizio penale sulla Riforma Cartabia).

INOSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI AIA E GRADUALITÀ DELLE SANZIONI IRROGABILI

Sentenza Tar Emilia-Romagna n. 190
del 31 marzo 2023

Nel caso sottoposto all'esame del Tar di Bologna, una società aveva impugnato il provvedimento con cui Arpae, a seguito della riscontrata violazione delle prescrizioni impartite con l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata alla società, aveva ingiunto la sospensione dell'attività per un determinato periodo e il ripristino delle condizioni originarie di esercizio.

La società ricorrente sosteneva che la misura adottata dall'Agenzia fosse esorbitante perché irrogata senza che sussistessero i presupposti previsti dalla legge (art. 29-decies, comma 9, del Dlgs n. 152/2006) costituiti dalla violazione di una precedente diffida o dalla reiterazione delle violazioni. Respingendo la tesi della ricorrente, il Tar ha invece precisato che “se è ben vero che l'articolo 29

decies, comma 9, Dlgs n. 152 del 2006 preveda una serie di sanzioni per il caso di inosservanza delle prescrizioni dell'Aia (...) che vanno dalla semplice diffida alla sospensione dell'attività e alla chiusura dell'impianto, è altrettanto vero che la disposizione non prevede affatto che si debba partire dalle sanzioni meno gravi e applicare quelle via via più gravi solamente in caso di reiterazione della violazione”. Infatti, osserva ancora il Tar, “la scelta della sanzione più appropriata in relazione alla violazione commessa è lasciata alla discrezionalità della competente amministrazione che, invero, può anche disporre una misura più grave senza aver prima diffidato l'autore dell'illecito qualora, come nel caso in trattazione, la violazione delle prescrizioni autorizzative possa arrecare un possibile pregiudizio alla salute umana e all'ambiente”.

PROROGA TERMINI PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE MUD 2023

Dpcm 3 febbraio 2023 Gu n. 59 del 10/03/2023

Il modello unico per l'anno 2023 è stato approvato con Dpcm 3 febbraio 2023. Il Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica ha comunicato e confermato che la scadenza per la presentazione del Mud slitta a 120 giorni dalla data di pubblicazione, quindi al prossimo sabato 8 luglio, con novità rispetto al modello per l'anno 2022 che riguardano sostanzialmente comuni e gestori del servizio pubblico per la raccolta in convenzione dei rifiuti urbani.

RIFIUTI O SOTTOPRODOTTI: SI PRONUNCIA IL TAR LOMBARDIA

Sentenza Tar Lombardia n. 2011
del 8 marzo 2023

Nel caso in questione la società ricorrente contesta la qualifica di rifiuto dei reflui zootecnici provenienti da un allevamento, senza provare che ricorrono i presupposti di cui all'articolo 184-bis Dlgs 152/2006. Con la sentenza in commento il Tar ribadisce il principio che non è l'Autorità competente a dover dimostrare che un dato materiale costituisce rifiuto, ma è l'impresa che vuole utilizzare quel materiale come sottoprodotto che deve dimostrare che il medesimo soddisfa le condizioni giuridiche previste nel Tua, indipendentemente dalle sue caratteristiche intrinseche.